

I.P.S.E.O.A. - "RAFFAELE VIVIANI"
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Prot. 0000052 del 08/01/2022
I-1 (Uscita)



Citta' di Castellammare di Stabia **Medaglia d'oro al merito civile**

ORDINANZA SINDACALE N°: 5/2022

N. Protocollo:1022/2022 del 08/01/2022

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di rinvio ripresa attività didattica in presenza istituti scolastici di ogni ordine e grado, chiusura uffici comunali, asili nido, centri anziani e biblioteca.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 32 della Costituzione.

VISTO lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia.

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, con disposizione del 14 dicembre 2021.

VISTO il decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, rubricato "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 23*



Firmato da
Cimmino Gaetano
08/01/2022 11:44:29

febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

VISTO l'intero corpo vigente di ordinanze, circolari e disposizioni del Ministero della salute, con particolare riferimento a quelle emanate nell'ambito dell'emergenza sanitaria da diffusione pandemica da COVID-19.

VISTO l'intero corpo vigente di ordinanze e disposizioni della Regione Campania, e, in particolare, da ultima, l'ordinanza del 7 gennaio 2022, n. 1, recante ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale*».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante «*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*».

VISTO il decreto legge del 30 dicembre 2021 n. 229 rubricato «*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*», che ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

CONSIDERATO l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica che ha portato ad un significativo incremento dei casi sul territorio comunale, con l'aumento esponenziale del numero dei nuovi positivi rispetto alla percentuale registrata nei mesi precedenti.

TENUTO CONTO che, sulla base dei dati parziali a tutt'oggi disponibili, si prevede un ulteriore incremento della predetta percentuale, anche in ragione della ripresa delle attività didattiche in presenza dopo le festività natalizie.

PRESO ATTO delle richieste pervenute da parte dei dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio comunale, acquisite in data 7 gennaio c.a. e agli atti d'ufficio.

CONSIDERATO che, nel rilevato contesto di sensibile aumento del tasso di positività, la ripresa delle attività scolastiche in presenza costituisce un grave rischio di ulteriore diffusione dei contagi.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19.

TENUTO CONTO della possibilità per gli istituti scolastici di riprendere comunque le attività didattiche e scolastiche come da calendario regionale e ministeriale secondo la modalità in DAD (i.e. «*didattica a distanza*») e della necessità di attendere gli effetti delle campagne di *screening* e prevenzione per gli studenti delle scuole, nonché delle campagne di vaccinazione della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, sostenendole e supportandole con attività

di informazione comunicazione.

FATTA SALVA l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale.

VISTA la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*".

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale "*[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, recante ad oggetto "*Interventi d'urgenza*", dispone quanto segue: "*[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma, 16, del decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33.

ORDINA

per tutto quanto esposto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente **da lunedì 10 gennaio 2022 e fino a sabato 15 gennaio 2022:**

- **la chiusura** degli asili nido comunali;
- **la sospensione delle attività didattiche in presenza** presso tutte le scuole, pubbliche e private, dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, precisando che restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza del 7 dicembre 2020, n. 95, adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- **il divieto di accesso** del pubblico presso tutti gli uffici comunali, ferma restando la possibilità, nei casi strettamente necessari in cui l'utenza ravvisi l'esigenza di trattazione di istanze/ procedure in presenza, previo appuntamento/ prenotazione da chiedere telefonicamente/ telematicamente all'Ufficio/ Responsabile preposto, il quale, ritenendolo opportuno, consentirà l'accesso;
- **la sospensione**, a scopo preventivo e fino a nuova comunicazione, delle attività di tutte le sedi dei centri per gli anziani presenti sul territorio comunale, nonché l'accesso alla Biblioteca Comunale, comprese le aule studio;
- **il divieto** di consumazione all'aperto di cibi e bevande.

DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data da lunedì 10 gennaio 2022 e fino

a sabato 15 gennaio 2022;

- che gli istituti scolastici interessati dalla presente ordinanza provvedano con la massima sollecitudine a organizzare le attività didattiche e scolastiche secondo la modalità DAD (i.e. “*didattica a distanza*”);
- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;
- che la Polizia Locale provveda ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali, con particolare riferimento alle norme anti assembramento nelle zone interessate dalla maggiore concentrazione di persone nei luoghi di aggregazione;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti i dirigenti degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e, per quanto di competenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla Prefettura, all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell’ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., a tutti i dirigenti comunali, al comandante del Corpo della Polizia Locale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio *on-line* e in “*Amministrazione Trasparente*”, nonché sul portale istituzionale dell’Ente, ai fini del massimo risalto.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Castellammare di Stabia, 08/01/2022

IL SINDACO
Ing. GAETANO CIMMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)